

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni)**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione Provinciale ad Enti o Istituzioni pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni o Sodalizi in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente Regolamento s'intende per "Patrocinio", il sostegno con associazione d'immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione stessa.

### **Art. 2**

#### **(Soggetti competenti alla concessione di Patrocini)**

1. La concessione del Patrocinio è formalizzata con provvedimento del Presidente della Provincia:
  - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
  - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

### **Art. 3**

#### **(Soggetti beneficiari dei Patrocini)**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei Patrocini dell'Amministrazione Provinciale:
  - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
  - b) altri organismi non profit;
  - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di Patrocini dell'Amministrazione Provinciale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.
3. Il patrocinio non può essere concesso a singole persone.

### **Art. 4**

#### **(Criteri per la concessione di Patrocini)**

1. La concessione di Patrocini è decisa dall'Amministrazione Provinciale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali d'attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

- b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
  - c) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il Patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es., rassegne).
3. Il Patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

### **Art. 5** **(Concessione di patrocini in casi eccezionali)**

1. L'Amministrazione Provinciale può concedere il proprio Patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine della Provincia, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione di Patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

### **Art. 6** **(Limitazioni all'ambito d'applicazione ed esclusioni)**

1. L'Amministrazione Provinciale non concede Patrocini:
- a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Provincia;
  - d) per iniziative di singole persone.
2. Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. La Provincia può in ogni caso ritirare il proprio Patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

### **Art. 7** **(Procedura per la concessione di patrocini)**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il Patrocinio dell'Amministrazione Provinciale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento, salvo casi di certificata urgenza;
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'erogazione dell'iniziativa;
  - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
  - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del Patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del Patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma della Provincia in relazione all'iniziativa patrocinata.

#### **Art. 8**

##### **(Utilizzo dello stemma della Provincia in relazione al patrocinio)**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Provincia negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il Patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

#### **Art. 9**

##### **(Patrocinio associato a forme di sostegno economico)**

1. Qualora la domanda di Patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi, sovvenzioni o altre forme collaborative, l'Amministrazione Provinciale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due o più specifiche istruttorie.

2. La concessione del Patrocinio non comporta l'erogazione della forma di sostegno economico o collaborativo, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti dalle leggi vigenti e/o nell'apposito Regolamento per la concessione dei contributi o collaborazioni.

#### **Art. 10**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

---

#### *Schema di provvedimento per la concessione di patrocinio*

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Premesso:**

- che l'Associazione ..... ha presentato richiesta di patrocinio dell'Amministrazione Provinciale per l'iniziativa .....

#### **Tenuto conto:**

- che tale iniziativa è di notevole rilevanza e che interessa l'intera comunità locale di .....

#### **Considerato:**

- che l'iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione nel settore di ..... e, in particolare, con i programmi/progetti in materia di .....

- che l'iniziativa ha impatto significativo sulla comunità locale in quanto potenzialmente rivolta ad un numero di fruitori stimabile in ..... unità;

- che la stessa iniziativa è pubblicizzata con numerosi strumenti comunicativi e ha potenzialità comunicative legate a una diffusione media rispetto a ..... potenziali contatti;
- che tali elementi consentono di accogliere la richiesta dell'associazione .....
- che risulta pertanto necessario provvedere alla concessione del Patrocinio all'iniziativa ..... organizzata dall'associazione;

**Visto** l'art. .... del Regolamento per la disciplina della concessione di Patrocini;

**Visto** l'art. 50 del Dlgs. N. 267/2000;

### **DISPONE**

1. di concedere il patrocinio dell'Amministrazione provinciale all'iniziativa ..... organizzata dall'Associazione .....
2. di stabilire che il patrocinio è necessario alle seguenti condizioni:
  - a) ..... (specificare);
  - b) ..... (specificare);
  - c) ..... (specificare);

Pordenone, li

**IL PRESIDENTE**